

REP. N.

**COMUNE DI SESTO FIORENTINO**

**(Provincia di Firenze)**

**CONVENZIONE PER TUTELA E LA GESTIONE DELLE COLONIE**

**FELINE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SESTO**

**FIORENTINO**

**PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2027**

Con la presente scrittura privata redatta in 2 (due) originali, uno per ciascuna delle Parti contraenti e 3 (tre) per l'Ufficio del Registro, l'anno duemilaventi (202 ), il giorno del mese di

in Sesto Fiorentino, in una sala del Palazzo Comunale, tra:

- **Il Comune di Sesto Fiorentino**, con sede in Piazza Vittorio Veneto 1 a Sesto Fiorentino (FI), Codice Fiscale 00420010480, nella persona del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede del Comune posta in Piazza Vittorio Veneto 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture e Ambiente del predetto Comune, e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto in forza dello statuto comunale e del Decreto Sindacale n. 12 del 05.10.2021, di seguito denominato "Comune";

- L'Associazione \_\_\_\_\_, con Sede Legale in Via \_\_\_\_\_ n. a \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, nella persona del Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la sede stessa in Via \_\_\_\_\_ n. a \_\_\_\_\_, la quale

dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità

di Presidente e legale rappresentante, di seguito denominata

“Associazione”;

Il Comune e l’Associazione sono anche indicate di seguito collettivamente

come le “Parti” e, singolarmente, come la “Parte”.

**Premesso che:**

- La L.R. Toscana n. 59 del 20-10-2009 detta “Norme per la tutela degli animali”

- Gli artt. 3 e 4 della sopra citata Legge recitano quanto segue:

o art. 3 *“I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti individuati dall'articolo 32, comma 8, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse”;*

o art. 4 *“I comuni, d'intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti di cui all'articolo 35, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche all'eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul territorio”;*

- Il D.P.G.R. n. 38/R del 4-8-2011 “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59” detta disposizioni specifiche finalizzate

alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo;

- Il Regolamento Comunale per la tutela degli animali, approvato dal Consiglio Comunale con propria delibera n. 20/2011;

- Con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'avviso pubblico, riservato ad Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 56 c. 1 del D. Lgs 117/2017, con i quali, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, sviluppare progetti di collaborazione delle attività del servizio di cura e gestione delle colonie feline presenti nel territorio comunale;

- Con la stessa determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha stabilito che la convenzione che l'AC potrà stipulare con uno o più soggetti avrà decorrenza a partire dalla presa in carico delle colonie, che non potrà avvenire prima del 01/01/2023, per un periodo di cinque anni

- Con Determinazione del Responsabile n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema della Convenzione per il servizio di canile rifugio in oggetto per gli anni 2023-2027 ed assunto il relativo impegno di spesa;

- L'Associazione è iscritta nel Registro del Volontariato Regionale in ragione della D.P.G.R.T. n. 11 del 26/03/1997;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, **fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione regola i rapporti fra il Comune e l'Associazione relativamente al servizio di tutela e gestione delle colonie feline presenti nel territorio comunale, costituito dalla seguenti attività:

- Svolgimento di sopralluoghi per verificare l'esistenza di colonie feline e/o per la risoluzione di problemi inerenti le colonie stesse;
  - Apertura di uno sportello telefonico con attività di front office ai cittadini
  - Aggiornamento annuale del censimento delle colonie feline ed individuazione dei relative Responsabili di Colonia;
  - Cattura di gatti di colonia da sterilizzare, trasporto verso e da l'Azienda USL Toscana Centro U.F. Veterinaria, ed eventuale degenza post operatoria presso la propria struttura di gattile;
  - Prestazione di cure veterinarie nei casi di gatti investiti, affetti da zoonosi, da malattie che possono causare problemi igienici o con arti fratturati, ed eventuale degenza presso la propria struttura di gattile;
  - Soccorso e cura dei gatti incidentati, ed eventuale degenza presso la propria struttura di gattile;
  - Eventuale degenza degli animali presso la propria struttura di gattile nei casi di abbandono o morte dei padroni;
  - Distribuzione di cibo e/o strutture di ricovero, fornite dal Comune, ai Volontari Responsabili di Colonia;
  - Organizzazione di una giornata formativa all'anno in collaborazione con la ASL Veterinaria
- L'Associazione \_\_\_\_\_ garantirà il servizio in parola tramite proprio personale, propri mezzi e proprie strutture, con rimborso forfettario delle spese sostenute, a carico dell'Amministrazione Comunale.

**ART. 2 – DURATA E VALIDITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione avrà validità dal 01/01/2023 al 31/12/2027.

**ART. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONVENZIONATE**

Le modalità di espletamento delle attività convenzionate, svolte dall'Associazione per il Comune ed individuate dal precedente art.1, sono:

- a) *apertura di uno sportello telefonico con attività di front office ai cittadini.*

La gestione ordinaria dello sportello telefonico sarà espletata dal personale dell'Associazione; il personale dell'Associazione potrà essere contattato dai cittadini ad un numero di cellulare fornito dall'Associazione al Servizio Ambiente del Comune, nei giorni e negli orari di seguito elencati:

\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore;

- b) *svolgimento di sopralluoghi per verificare l'esistenza di colonie feline e/o per la risoluzione di problemi inerenti le colonie stesse.*

I sopralluoghi da effettuarsi sul territorio comunale saranno concordati di volta in volta, sia nei giorni che negli orari, con i cittadini che ne faranno richiesta o con l'Amministrazione comunale;

- c) *cattura di gatti di colonia da sterilizzare, trasporto verso e da l'Azienda USL veterinaria e degenza degli stessi presso propri locali.*

L'Associazione si farà carico, con personale e mezzi propri, della cattura e del trasporto dei gatti da sterilizzare verso e da l'Azienda UsI (v.le Corsica a Firenze e/o canile sanitario Banti o altra sede indicata dalla ASL), altresì provvederà alla degenza minima post operatoria dei gatti stessi ed alla successiva reimmissione nella colonia di

appartenenza. Tale attività potrà svolgersi dalle ore 7 alle ore 19 dei giorni feriali. Tale attività potrà essere richiesta dal Comune o dai cittadini referenti delle colonie feline;

**d) soccorso gatti investiti rinvenuti sul luogo dell'incidente.**

L'Associazione dovrà provvedere, in caso di segnalazione da parte dei competenti uffici comunali, al soccorso dei gatti investiti da veicoli all'interno del territorio comunale di Sesto Fiorentino; le attività connesse saranno prestate per il periodo ritenuto strettamente necessario alla guarigione dell'animale. Tale attività potrà svolgersi dalle ore 7 alle ore 19 dei giorni feriali;

**e) soccorso e cura di gatti liberi con fratture e/o affetti da zoonosi, previa autorizzazione del Servizio Ambiente comunale;**

L'Associazione dovrà provvedere, in caso di segnalazione da parte dei competenti uffici comunali, al soccorso dei gatti con evidenti fratture e/o affetti da zoonosi presenti sul territorio comunale di Sesto Fiorentino. Le cure derivanti dovranno essere autorizzate dal Servizio Ambiente comunale. L'Associazione dovrà verificare il rispetto del budget annuale per tale attività, così come specificato nel seguito del presente documento. Le attività connesse saranno prestate per il periodo ritenuto strettamente necessario alla guarigione dell'animale. Tale attività potrà svolgersi dalle ore 7 alle ore 19 dei giorni feriali;

**f) ricovero presso il proprio gattile nei casi di abbandono o morte dei padroni.**

Nel caso in cui gatti di proprietà non possano essere più accuditi dai rispettivi proprietari, per abbandono o morte di questi ultimi,

l'Associazione li accoglierà presso il proprio gattile, su richiesta del Comune. Tale attività sarà limitata ad un numero massimo di tre gatti/anno.

#### **ART. 4 – COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione si impegna affinché le attività di cui alla presente convenzione siano rese con continuità per il periodo stabilito o fino ad esaurimento delle risorse stanziata e, a tal fine, nomina quale responsabile a garanzia della corretta esecuzione dell'attività il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,

che predispone i programmi operativi per la realizzazione delle attività e ne verifica l'andamento. Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione doterà il personale volontario impegnato di apposito tesserino di riconoscimento. L'Associazione si impegna a mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione relativa alle attività svolte.

#### **ART. 5 – COMPITI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

- fornire il proprio supporto tecnico per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione;
- fornire i nominativi dei cittadini referenti delle colonie feline presenti sul territorio;
- favorire la realizzazione da parte dell'Associazione di opportune iniziative per promuovere e per diffondere la corretta informazione ai cittadini sulla tutela delle colonie feline, sulla prevenzione degli abbandoni e sull'incoraggiamento delle adozioni dei gatti trovati abbandonati.

Il Comune vigila, inoltre, sul corretto svolgimento delle attività

convenzionate. Inoltre il Comune fornisce all'Associazione materiali e cibo per il sostentamento dei gatti di colonie, limitatamente alle disponibilità finanziarie specifiche.

#### **ART. 6 – RIMBORSO SPESE**

Per le attività di cui all'articolo 3 e per la durata e validità della presente convenzione di cui all'articolo 2, il Comune corrisponderà all'Associazione un rimborso spese forfettario omniacomprendivo massimo pari ad € \_\_\_\_\_,00 esente iva.

Il Comune non riconoscerà all'associazione rimborsi spese per importi superiori ai suddetti € \_\_\_\_\_,00.

#### **ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE**

La liquidazione del rimborso spese dovuto dal Comune all'Associazione avverrà con cadenza semestrale, a seguito della presentazione, da parte dell'Associazione, di apposita relazione con la quale si attestino le attività effettivamente svolte. Non potranno essere riconosciuti interventi che superino il budget a disposizione, di cui al precedente articolo 6. Eventuali contestazioni interromperanno i termini di pagamento. L'Associazione riscuoterà la somma dovuta previo bonifico sul conto corrente dedicato i cui estremi saranno comunicati al Comune.

#### **ART. 8 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI**

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'Associazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Sono inoltre a carico dell'Associazione tutti gli obblighi assicurativi che dovessero derivare al personale impegnato

nell'effettuazione delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Associazione risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità dei propri operatori e dei danni che potrebbero subire terzi e/o cose, anche dell'Amministrazione, durante la esecuzione delle attività.

#### **ART. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Il Comune avrà facoltà di risolvere la convenzione in danno all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e con eventuale richiesta del danno subito, in caso di grave inadempimento delle prestazioni di cui alla convenzione. L'Associazione avrà facoltà, altresì, di risolvere la Convenzione per eventi o circostanze non prevedibili al momento della stipula della presente convenzione, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A/R e senza che il Comune abbia nulla a pretendere dall'Associazione stessa.

#### **ART. 10 - STIPULA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. La presente convenzione è esente da imposta e registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L. 266/91.

#### **ART. 11 - DOMICILI CONTRATTUALI.**

A tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono domicilio in:

- Il comune: Comune di Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto n. 1, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

- L'Associazione: \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Comune di \_\_\_\_\_.

#### **ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

Si dà atto quanto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010, della dichiarazione resa in data \_\_\_\_\_ dal legale rappresentante dell'Associazione Sig./sig.ra \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, attestante, ai sensi della sopra citata legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo.

#### **ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.**

I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione della presente Convenzione. Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione alla convenzione e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D. Lgs 196/03.

#### **ART. 14 - LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E NORME DI RINVIO.**

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Per ogni controversia derivante dalla presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze. Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le normative vigenti in materia.

Sesto Fiorentino (FI), lì \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Sesto Fiorentino

Per L'Associazione

Si approvano specificamente ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile,  
l'art. 3 (modalita' di epletamento delle attivita' convenzionate), l'art. 6  
(rimborso spese) e l'art. 7 (liquidazione del rimborso spese)

Sesto Fiorentino (FI), li

Per approvazione ed accettazione

Per il Comune di Sesto Fiorentino

Per l'Associazione